



Torino, 29 Novembre 2023

Ai responsabili delle Soc. Sportive SELPLAST 2.0 e POLISPORTIVA OLIMPICA GRUGLIASCO B
Al responsabile tecnico e collega Giudice Sportivo del TDF signor Luigi Florio

Comunicato ufficiale - Delibera di 2° grado gara: Selplast 2.0 – Polisportiva Olimpica B del 06/11/2023

La gara tra Selplast 2.0 e la Polisportiva Olimpica B, terminava sul campo con il risultato finale di 5-3 in favore della soc. Selplast 2.0; da un controllo del comitato organizzatore sui partecipanti alla gara, risultavano non trasmessi entro il Venerdì precedente la gara, due nominativi di nuovi atleti che tuttavia erano stati regolarmente tesserati nei tempi previsti dalla soc. Selplast 2.0.

Con un provvedimento d'ufficio senza ricorso alcuno della soc. Polisportiva Olimpica B, il comitato organizzatore e il collega Giudice Sportivo ordinario di 1° Grado emettevano delibera per un risultato a “tavolino” di 0-3 in favore della Polisportiva B in quanto la soc. Selplast aveva - appunto - schierato due atleti regolarmente tesserati durante la settimana, ma non inseriti nell'elenco aggiornato come previsto dal regolamento interno della manifestazione.

La delibera e il provvedimento del Giudice trova parziale conferma sulla base del regolamento interno della manifestazione, dove le squadre sono chiamate ad aggiornare tempestivamente l'elenco dei partecipanti e nuovi tesserati entro il Venerdì precedente la gara.

La soc. Selplast 2.0 presentava regolare ricorso a questo ufficio, in merito alla delibera adottata dal Giudice di 1° Grado; la pratica trasmessa alla commissione disciplinare Calcio ACSI, seguita in prima persona dal Giudice Sportivo di 2° Grado del TDF – A.D.

Dopo attenta e approfondita analisi e aver personalmente controllato tutti i tesseramenti degli atleti partecipanti alla gara della soc. Selplast, non sono emerse irregolarità sui tempi del tesseramento atleti Selplast 2.0.

Come indicato nel ricorso della soc. Selplast 2.0 il regolamento interno della manifestazione, nell'allegato D prevede un risultato di 3-0 a tavolino solo per aver schierato atleti non regolarmente tesserati.

Nel ricorso si cita anche l'art. 8 (prova del tesseramento e copertura assicurativa è data da tesserino digitale rilasciato dalla promotrice sportiva come da art. 3 e visualizzabile da app sul cellulare personale).

Nella pratica presentata vengono ampiamente spiegate le ragioni del ricorso, con la richiesta di omologare il risultato del campo sportivo, annullando la delibera di 1° Grado.

Conoscendo perfettamente il procedimento dei tesseramenti ACSI, ha una grande importanza l'aggiornamento della lista dei nuovi tesserati per ogni squadra, entro il Venerdì precedente la gara; questo è l'unico mezzo di controllo a disposizione del comitato organizzatore e commissione disciplinare di 1° Grado sui partecipanti regolarmente tesserati alle gare del Lunedì successivo; a questa disposizione del regolamento bisogna assolutamente attenersi scrupolosamente. Inoltre, un elenco aggiornato consente alle squadre di conoscere meglio la forza dell'avversario.

Nel ricorso si parla di mera dimenticanza e ovviamente di buona fede, cosa accertata dalla verifica dei tesseramenti atleti Selplast 2.0 vista la sostanziale differenza tra atleta non tesserato e atleta non trascritto nell'elenco dei partecipanti tesserati.

Considerato lo scopo benefico della manifestazione, ho avuto cura personalmente di contattare i responsabili delle rispettive squadre cercando di trovare una soluzione che potesse essere accettata da entrambi al fine di mantenere un clima sereno e disteso all'interno della manifestazione stessa.

Questa commissione disciplinare calcio ACSI, nella persona del Giudice Sportivo di 2° Grado del TDF, dopo aver sentito i responsabili delle due squadre, aver letto il referto arbitrale, verificata la posizione tesseramenti di tutti gli atleti della soc. Selplast 2.0, visto l'elenco partecipanti aggiornato alla data della gara, sentito il responsabile tecnico e Giudice di 1° Grado TDF, delibera quanto segue:

- A: Viene respinta la richiesta sul ricorso della Selplast 2.0 circa l'omologazione del risultato della gara avvenuto sul campo.
- B: Viene annullato il risultato “a tavolino” circa lo 0-3 della prima delibera
- C: Si annullano le reti segnate nella gara del 6 Novembre attribuite ai marcatori come da referto arbitrale. (reti nulle)
- D: Si conteggiano e trovano applicazione i provvedimenti disciplinari citati dal direttore di gara nel referto arbitrale (ammonizioni ed espulsioni avvenute durante la gara) restano nel conteggio generale, con le squalifiche già previste e probabilmente già scontate.
- E: Pur non essendo forse la delibera più adeguata al caso, al fine di mantenere un buon rapporto tra le due compagini e un buon clima all'interno della manifestazione, si ordina la ripetizione della gara, alla quale potranno partecipare soltanto atleti regolarmente tesserati alla data del 3 Novembre 2023, data presente sulla tessera dell'atleta (Venerdì precedente la gara in calendario del 6/11).
- F: Sarà cura della squadra “di casa” ovvero la Selplast 2.0 impegnarsi ad affittare un impianto sportivo per la disputa della gara entro e non oltre Lunedì 15 Gennaio 2024, considerato che il Lunedì successivo riprenderebbe il campionato; si consiglia di trovare un accordo comune sulla data della gara, al fine di concludere al meglio questa vicenda; la mancata disputa della gara per motivi dipendenti dalla soc. Selplast 2.0 confermerà la sentenza di 1° grado.
- G: Le spese della ripetizione della gara (campo e arbitro) saranno ripartite al 50% tra le due squadre.
- H: Trattandosi di una gara extra al calendario, il pagamento della diaria arbitrale dovrà avvenire sul campo sportivo, prima dell'inizio della gara, consegnando all'arbitro designato dal comitato organizzatore la diaria arbitrale prevista di € 35,00 (17,50 € a squadra).
- I: La soc. Selplast 2.0 viene penalizzata nella classifica della “COPPA DISCIPLINA – premio Luca Buscaglione di punti 10 (dieci).

Questa delibera emessa dopo attenta valutazione del caso, non volendo e non potendo applicare sanzioni amministrative; tuttavia visto lo scopo benefico della manifestazione, consiglio nuovamente al comitato organizzatore, l'inserimento nel regolamento delle prossime edizioni, di sanzioni amministrative “simboliche” es. 1,00 € per ogni ammonizione / 2,00 € per espulsione, previo versamento di cauzione restituibile a fine campionato, oltre a ulteriori sanzioni amministrative di vario genere che andrebbero a incrementare l'importo della donazione finale.

Con i migliori saluti e buon proseguimento di manifestazione a tutti.